



**PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI)
NEL PERIODO 01/02/2018 – 31/12/2019**

RISPOSTE AI QUESITI

Con riferimento all’instata gara ed a quanto previsto dal paragrafo XIII del disciplinare di gara, si pubblicano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti nei termini.

QUESITO N. 1

L’art. 6 del capitolato speciale d’appalto EE 2018-2019 permette alla stazione appaltante di richiedere il passaggio dai prezzi fissi contrattuali ai prezzi variabili/fissi della Convenzione Consip ed il contestuale obbligo per il fornitore di accettare tale richiesta; tale clausola non consente al fornitore di poter attuare strategie di copertura dei prezzi fissi richiesti nel presente bando di gara esponendo il fornitore ad un rischio sistemico assoluto e non prevedibile in un noto contesto energetico europeo piuttosto critico. Alla luce di quanto sopra per favorire la maggior partecipazione alla gara si chiede l’eliminazione dell’art. 6.

RISPOSTA N. 1

L’art. 6 del capitolato speciale d’appalto rappresenta una possibilità di modifica contrattuale in corso d’opera, denominata di consuetudine “De-fixing”, tipica di molti contratti stipulati sul libero mercato, che prevede sia il fornitore a formulare un’offerta nel corso del periodo di fornitura, su richiesta del cliente, in conseguenza del possibile mutamento degli scenari macroeconomici di riferimento, per il passaggio da prezzo fisso a prezzo variabile, nel rispetto dei mutui interessi. Il fornitore formulerà quindi la nuova proposta secondo le modalità espresse nell’art. 6, mentre il cliente avrà, in ultima istanza, facoltà di accettarla o meno.

A maggior chiarimento, si precisa inoltre quanto segue:

- la possibilità di attivare la clausola di “De-fixing” rappresenta un’eventualità “residuale” che il cliente potrebbe attivare (peraltro una sola volta) nel caso di mutamento degli scenari macroeconomici di riferimento: negli ultimi 4 anni non è mai stata attivata;
- non è previsto alcun obbligo cogente di passaggio ai prezzi della convenzione Consip: il riferimento/legame alla predetta convenzione Consip si intende connesso esclusivamente alla tipologia di struttura prevista per la formulazione del prezzo variabile ivi contenuta, in quanto i criteri in essa adottati risultano essere adeguati e in linea con le più attuali proposte variabili previste dal mercato;
- la proposta sarà formulata dal fornitore “nel rispetto dei mutui interessi”: ciò permetterà quindi al fornitore di calibrare lo spread, nella determinazione della formula di indicizzazione variabile, al momento del cambio e consentirà quindi al fornitore medesimo di gestire e “coprire” adeguatamente il proprio rischio.

Per quanto sopra esposto, considerato che detta flessibilità di gestione è comunque un elemento sovente presente nei contratti di fornitura sul libero mercato, si conferma la permanenza e la validità dell’articolo 6 del capitolato.



QUESITO N. 2

Si chiede se l'approvvigionamento di una quota tramite importazione dall'estero è facoltativa oppure obbligatoria.

RISPOSTA N. 2

L'approvvigionamento dall'estero non è un obbligo ma è una facoltà lasciata alla libera valutazione del fornitore.

QUESITO N. 3

Si chiede se la stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto richiesti alla Società aggiudicataria può avvenire tramite delega a società terze.

RISPOSTA N. 3

Non è richiesta, fra i requisiti di partecipazione, la titolarità diretta dei contratti di dispacciamento e di trasporto. Conseguentemente (anche per favorire la massima concorrenzialità) è possibile per il fornitore delegare a società terze i contratti di dispacciamento e di trasporto, con la precisazione che in ogni caso l'unico referente per la stazione appaltante rimane il fornitore medesimo, anche con riferimento alla condizione di risoluzione del contratto prevista all'art. 14.2 del capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N. 4

Si chiede inoltre, qualora sia possibile stipulare i contratti di trasporto e dispacciamento tramite società terze, se ciò sia considerato "avvalimento" secondo l'art 89 del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti).

RISPOSTA N. 4

Considerato che la titolarità diretta dei contratti di dispacciamento e di trasporto non è ricompresa fra i requisiti di partecipazione alla gara (che sono solo quelli elencati e descritti al paragrafo VI del disciplinare di gara), l'eventuale stipula di detti contratti tramite società terze non si configura come "avvalimento".

Castel Goffredo, 7 dicembre 2017

Pubblicato sul profilo del committente in data 07/12/2017

Il Responsabile dell'affidamento
(Ing. Davide Bossini)

Documento firmato digitalmente.